I.C. TREPUZZI POLO 1 - POLO 2
C.F. 93169610750 C.M. LEIC8AU00C
a00_leic8au00c - I.C.S. TREPUZZI POLO1-POLO2
Prot. 0006178/U del 11/09/2026 07:32:45

Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREPUZZI POLO 1 – POLO 2
a Indirizzo Musicale
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Telefono e fax 0832/760243
e-mail leic8au00c@istruzione.it posta certificata leic8au00c@pec.istruzione.it
Viale Europa s.n.c.– 73019 TREPUZZI (LE) –
C.F. 93169610750
www.ictrepuzzi.edu.it

Protocollato agli Atti digitali della scuola
con num. di prot. [vd. segnatura]

Trepuzzi, 11.09.2026

All'Albo on line
All'Amministrazione trasparente
Al Sito web
Agli Atti della Scuola

Capitolato d'appalto

Oggetto: Procedura per l'affidamento diretto di "servizi di formazione per la realizzazione di n. 2 moduli educativi e formativi ESO4.6.A4: "Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica" (sotto azione ESO4.6.A4.D:"Orientamento")", ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale complessivo delle prestazioni pari a €4.200,00 omnicomprensivo;

Avviso Pubblico prot. n. 57173 del 14 aprile 2025 PN21-27 (D.M. n. 233/2024) "Destinazione di risorse per percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado, al fine di garantire un'efficace valorizzazione delle potenzialità e dei talenti degli studenti e una riduzione della dispersione e dell'abbandono scolastico, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/1060"

CUP: D24D25001440007
Titolo progetto: "IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO"
Codice progetto: ESO4.6.A4.D-FSEPN- PU-2025-181

Art. 1 - DEFINIZIONI

Il presente Capitolato intende regolamentare i principali requisiti e gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel contratto avente ad oggetto servizi di formazione per la realizzazione di n. 2 moduli educativi e formativi ESO4.6.A4: "Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica" (sotto azione ESO4.6.A4.D:"Orientamento") (di seguito, il "Contratto"), che l'Amministrazione

scolastica sottoscriverà con un Operatore Economico individuato in possesso dei requisiti necessari per l'esatta e completa esecuzione del Contratto stesso.

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto dell'affidamento è servizi di formazione per la realizzazione di n. 2 moduli educativi e formativi ESO4.6.A4: "Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica" (sotto azione ESO4.6.A4.D:"Orientamento") (di seguito, il "Contratto"), nonché tutte le attività accessorie, strumentali o comunque collegate alla sua completa e corretta esecuzione. Il Contratto è finalizzato a: realizzare percorsi formativi.

In particolare, l'affidamento in oggetto è finalizzato all'acquisizione dei seguenti servizi di formazione:

MATERIA: Orientamento per scuole secondarie di primo grado TITOLO: TIME TRAVEL (Lingua inglese)				
FIGURE RICHIESTE	**n. PERCORSI DA ATTIVARE**	**n. STUDENTI COINVOLTI PER PERCORSO (min. 9 studenti)**	**n. ORE PER PERCORSO**	**COMPENSO COMPLESSIVO PER PERCORSO**
Docente Esperto	**1**	**16**	**30**	**€2.100,00**

Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREPUZZI POLO 1 – POLO 2
a Indirizzo Musicale
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Telefono e fax 0832/760243
e-mail leic8au00c@istruzione.it posta certificata leic8au00c@pec.istruzione.it
Viale Europa s.n.c.– 73019 TREPUZZI (LE) –
C.F. 93169610750
www.ictrepuzzi.edu.it

MATERIA: Orientamento per scuole secondarie di primo grado **TITOLO: SKILLS TRAVEL (Lingua inglese)**				
FIGURE RICHIESTE	**n. PERCORSI DA ATTIVARE**	**n. STUDENTI COINVOLTI PER PERCORSO (min. 9 studenti)**	**n. ORE PER PERCORSO**	**COMPENSO COMPLESSIVO PER PERCORSO**
Docente Esperto	**1**	**16**	**30**	**€2.100,00**

Si rappresenta sin da ora che la realizzazione delle attività formative di cui sopra è subordinata al verificarsi delle condizioni di Progetto così come indicate dalle Istruzioni operative dell'Ente finanziatore del Progetto stesso (tra queste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si pensi, ad esempio, al numero max. e/o min. degli studenti partecipanti per percorso, al n. min e/o max di ore previsto per percorso, etc.). Pertanto, si precisa che:

- l'Istituzione scolastica corrisponderà all'incaricato un compenso parametrato all'attività effettivamente svolta e rendicontata dallo stesso a favore dell'Istituto scolastico;
- il Contratto si intenderà risolto, parzialmente o totalmente, di diritto tra le Parti nella misura in cui i percorsi formativi oggetto di affidamento non dovessero essere effettivamente attivati e/o portati a compimento per il mancato raggiungimento dei target e milestone, nonché di tutte le specifiche condizioni di Progetto, così come esplicitate nelle Istruzioni operative di Progetto pubblicate dall'Ente finanziatore del Progetto stesso (tra queste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si pensi, ad esempio, al numero max. e/o min. degli studenti partecipanti per percorso, al n. min e/o max di ore previsto per percorso, etc.).

I destinatari degli interventi saranno individuati dall'Amministrazione scolastica, la quale provvederà a comunicare tempestivamente all'Operatore economico affidatario il numero e i nominativi dei partecipanti destinatari dei Percorsi formativi in oggetto. La gestione ed esecuzione del servizio, da realizzarsi a cura dell'Affidatario ed a proprio rischio, mediante personale ed organizzazione propri, nonché l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento del Servizio di cui trattasi, deve essere realizzato nel rispetto della vigente

normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica e di quanto previsto dai documenti relativi alla procedura in oggetto. In particolare, l'Operatore Economico Affidatario si impegna ad eseguire il Servizio con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità così come previsti dal Progetto in oggetto.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'operatore economico affidatario e/o dalla/e figura/e professionale/i offerta/e dall'Operatore stesso per l'espletamento del Servizio in oggetto, nel rispetto degli orari del calendario delle attività che sarà stabilito dall'Istituto Scolastico.

Non sono consentite modifiche da parte dell'Operatore Economico selezionato se non previ accordi con l'Amministrazione.

Nel caso in cui la figura professionale offerta per l'espletamento del Servizio in oggetto sia impossibilitata, per documentate, oggettive ed imprevedibili cause di forza maggiore, a svolgere le attività formative calendarizzate dall'Amministrazione scolastica, l'Affidatario si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione scolastica, affinché quest'ultima possa riprogrammare il calendario delle attività formative al fine di garantire la completa ed effettiva realizzazione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto e fermo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui, per sopravvenute, oggettive ed imprevedibili cause di forza maggiore documentate, la figura professionale inizialmente individuata dall'Operatore Economico Affidatario per l'espletamento del Servizio in oggetto sia impossibilità a svolgere l'attività richiesta, l'Operatore Economico Affidatario si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione scolastica e ad offrire che il Servizio sia espletato da altra figura professionale in possesso degli stessi titoli curriculari ed esperienze analoghe a quelle possedute dalla figura professionale inizialmente selezionata per lo svolgimento delle attività. In tale ipotesi, resta in ogni caso fermo il diritto della Stazione Appaltante di accettare la sostituzione offerta oppure procedere con la risoluzione del Contratto, fermo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

In particolare, ai fini dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico affidatario dovrà garantire che:

- il Servizio in oggetto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- ove previsto in relazione alla natura e all'oggetto dell'affidamento, il Servizio è conforme e possiede i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Tale conformità sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione scolastica secondo quanto indicato negli allegati (c.d. "check list") alla Circolare DNSH n. 32/2021

Il Contratto sarà affidato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e di rotazione, nonché secondo i criteri, i termini e nell'osservanza delle modalità previsti nel presente documento.

Il Contratto sarà affidato ad un operatore economico in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento del Servizio richiesto che offrirà i beni e/o i servizi maggiormente rispondenti all'interesse pubblico che la Stazione appaltante deve soddisfare e che siano congrui nel prezzo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta.

La gestione del Contratto, da realizzarsi a cura dell'Affidatario ed a proprio rischio, mediante personale ed organizzazione propri, nonché l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento del Contratto di cui trattasi, deve essere realizzato nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica e di quanto previsto dai documenti relativi alla procedura in oggetto.

In particolare, l'Operatore Economico Affidatario si impegna ad eseguire il Contratto con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato e nel Contratto sottoscritto con l'Amministrazione.

In particolare, ai fini dell'affidamento in oggetto, qualora siano previsti specifici CAM l'operatore economico affidatario dovrà garantire che il Servizio in oggetto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 - VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Ai sensi del disposto all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo stimato dell'affidamento in oggetto è pari a €4.200,00 al netto dell'IVA, comprensivo di tutti i costi, gli oneri, e di tutte le prestazioni relative all'esecuzione del Contratto in oggetto.
Detto importo rappresenta l'Importo di Base dell'Affidamento ed è stato determinato dall'Istituto Scolastico sulla base di indagini informali di mercato, attraverso l'analisi dei siti web, delle pregresse esperienze dell'amministrazione riguardo all'affidabilità dei fornitori in termini di qualità del servizio e rispetto dei termini di consegna, ritenuti questi ultimi requisiti di particolare importanza.
L'importo complessivo stimato dell'affidamento è dato dalla somma: dell'importo stimato dell'affidamento e dell'importo previsto in caso di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti contrattuali, per un importo massimo pagabile pari ad €4.200,00 al netto dell'IVA.
A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo di base della procedura sopra indicata.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Gli effetti del Contratto vincoleranno l'operatore economico affidatario a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle prestazioni richieste.
Il Contratto avrà una durata di 4 mesi mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e sino al 31/12/2026.
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more di predisposizione della nuova procedura di affidamento, il Contratto potrà essere prorogato in via eccezionale per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. In detta ipotesi, l'affidatario sarà tenuto all'esecuzione del Servizio e delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel Contratto.

Le prestazioni oggetto del Contratto stipulato con l'Operatore Economico Affidatario dovranno essere portate a compimento entro la data di conclusione delle attività progettuali così come prevista nel cronoprogramma delle attività del Progetto in oggetto.

L'Affidatario si impegna a rispettare rigidamente i tempi utili previsti per la realizzazione del Progetto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di Progetto, e ferme in ogni caso le eventuali responsabilità postume che potrebbero interessare lo stesso Affidatario secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente documento.

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, si trovino in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici.

Art. 6 – DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono dichiarare di possedere alla data dell'affidamento tutti i requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023.

In particolare, ai fini dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico offerente e/o i suoi responsabili, personale dirigente e/o dipendente devono dichiarare:

- che nei loro confronti, e ricorrendone i presupposti anche nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 D. Lgs. 36/2023, non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95;

- di essere iscritti, per la tipologia e natura del Contratto da affidare, presso la CCIAA territorialmente competente ovvero presso il Registro delle Commissioni Provinciali per le Cooperative, ovvero presso lo Schedario Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro o, ancora, presso i competenti ordini professionali per lo svolgimento di un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto del Servizio da affidare;
- di rispettare gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali e possedere un Durc valido;
- di essere in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni di settore e/o attinenti all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente affidamento eventualmente richieste dalla vigente normativa;
- di essere in regola con gli adempimenti di tutti gli obblighi in materia di sicurezza relativi al Contratto affidato;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999;
- di essere in possesso di idonea copertura assicurativa eventualmente richiesta per l'esercizio dell'attività in affidamento dalle vigenti disposizioni di Legge per la responsabilità civili verso terzi;
- *laddove richiesto dalla natura dell'oggetto dell'affidamento*, di rispettare nell'esecuzione del Contratto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalle vigenti disposizioni di legge e i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- di comunicare, ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in attuazione della direttiva 2005/60/CE (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), i dati identificativi del titolare effettivo, la percentuale di proprietà di ciascun titolare effettivo e la data di inizio di titolarità di ciascun titolare;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse (ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241".), anche potenziale, o di incompatibilità rispetto all'esecuzione del Servizio in oggetto.
- di essere o non essere tenuto agli adempimenti di cui all'art.46 legge n.198/2006 ed ai connessi obblighi;

Le dichiarazioni non potranno essere in alcun modo parziali, condizionate e indeterminate. L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'affidamento definitivo, il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti durante la procedura di affidamento.

Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREPUZZI POLO 1 – POLO 2
a Indirizzo Musicale
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Telefono e fax 0832/760243
e-mail leic8au00c@istruzione.it posta certificata leic8au00c@pec.istruzione.it
Viale Europa s.n.c.– 73019 TREPUZZI (LE) –
C.F. 93169610750
www.ictrepuzzi.edu.it

Art. 7 – VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 99 del D. Lgs. n. 36/2023, verifica l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e ss. del Codice, anche attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno con apposito atto emanato dai competenti organi dell'Amministrazione scolastica e, quando in conseguenza delle suindicate verifiche non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs 36/2023.
L'Istituto eseguirà anche le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del Contratto.
A tal fine, il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, per gli O.E. appartenenti ad uno Stato membro U.E., non residenti in Italia e privi di una stabile organizzazione in Italia, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica sarà svolta con le modalità

previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere e di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici non residenti in Italia e privi di una stabile organizzazione in Italia, è facoltà dell'Amministrazione scolastica richiedere agli stessi un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità o altre forme di prove documentali contemplate anche dal registro on line dei certificati (e-Certis) secondo quanto stabilito dall'art. 105 del Codice e dall'Allegato II.8 al Codice.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, per gli O.E. extra U.E., non residenti in Italia e privi di una stabile orga organizzazione in Italia, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 in forza del quale "gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

Nel caso in cui l'O.E. presenti falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante ne darà segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 96, comma 15, del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - REQUISITI, COMPITI E COMPENSO DEGLI ESPERTI INCARICATI

Ai fini dell'affidamento, l'Operatore Economico dovrà garantire che le prestazioni oggetto del Servizio saranno eseguite avvalendosi della prestazione professionale ed intellettuale di figure specializzate che siano in possesso dei seguenti titoli:

Lingua Inglese: Docente madrelingua - Laurea conseguita in un Paese anglofono / Diploma di Scuola Secondaria Superiore conseguita in un Paese anglofono e Laurea conseguita in Italia corredata da certificazione di livello C1 (QCER), qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere.

In subordine, esperti "non madre lingua" che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata.

A tal fine, l'Operatore Economico si impegna a trasmettere in fase di presentazione dell'offerta copia di tutti i curriculum, debitamente datati e sottoscritti, delle figure professionali offerte per l'espletamento del Servizio da affidare, allo scopo di consentire alla Stazione appaltante di poter verificare il possesso dei titoli richiesti per l'affidamento in oggetto.

La figura professionale offerta per l'esecuzione del Servizio da affidare dovrà svolgere le seguenti attività:

• rilevare i fabbisogni formativi degli studenti destinatari delle attività formative in oggetto e supportare l'Amministrazione scolastica nell'individuazione delle studentesse e degli studenti interessati da coinvolgere nella realizzazione dei Percorsi da attivare;
• programmare e documentare le attività formative anche attraverso la piattaforma
•coadiuvare la Dirigente scolastica nelle attività di progettazione, gestione, realizzazione e documentazione relativa ai Percorsi in oggetto;
• effettuare la co-progettazione degli interventi e individuare le azioni formative fondamentali da realizzarsi per l'attuazione dei Percorsi in oggetto;
• effettuare il monitoraggio per misurare:
• il grado di avanzamento delle azioni di progetto;
• il raggiungimento del target previsto e il rispetto del cronoprogramma da parte di ciascuna scuola attuatrice;
• il grado di realizzazione degli interventi programmati;
• in collaborazione e sulla base delle informazioni fornite dal Gruppo di Progetto, deve redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal percorso formativo da realizzare;
• partecipare agli incontri per l'organizzazione dei percorsi formativi presso l'istituto; • tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto, in base al calendario stabilito dalla Scuola conferente;
• collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico organizzative;
• provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale;
• ogni altra attività di competenza, richiesta dalla realizzazione del percorso formativo e dalla piattaforma gestionale.

Per lo svolgimento delle attività come sopra esplicitate sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo come previsto nella tabella sopra riportata, sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate da ciascun soggetto incaricato.

L'attività dovrà risultare da time sheet o altra modalità di tipo rendicontativo che saranno rese note dall'Amministrazione scolastica e dovrà essere prestata unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato, funzionalmente vincolate all'effettivo raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo Progetto.

Il compenso sarà corrisposto nel rispetto di quanto previsto in relazione al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità così come indicati nel Progetto. Il mancato raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Linea di Investimento in oggetto dà luogo alla decadenza del finanziamento ricevuto; pertanto, in tale caso, alcun compenso sarà corrisposto a favore del soggetto incaricato.

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati, previa emissione di regolare documentazione fiscale e dichiarazione del conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari da parte dell'Operatore Economico Affidatario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi stessi, secondo il regime fiscale adottato dallo stesso. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.

In ogni caso, si rappresenta sin d'ora che il pagamento della fattura è subordinato all'accertamento, da parte dell'Istituto, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La fattura dovrà essere emessa solo dopo la verifica di conformità del Servizio con esito positivo e dovrà essere intestata all'Istituto scolastico.

Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti. Il compenso erogato con il presente incarico non dà luogo ad alcun trattamento di fine rapporto.

Sulle fatture elettroniche dovranno essere riportati il codice univoco di questa Scuola, il CIG il CUP D24D25001440007 e il codice progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN- PU-2025-181.

È facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.

In particolare, è riconosciuta all'Istituto Scolastico, in presenza di risorse disponibili, la facoltà di concedere all'Affidatario degli acconti a saldo in base allo stato di avanzamento, previa verifica di conformità, in termini di quantità e qualità, del Servizio parzialmente eseguito.
Resta inteso che, anche in tal caso, gli acconti saranno corrisposti all'Operatore Economico Affidatario secondo le modalità di pagamento convenute nel Contratto e, in ogni caso, nel rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Nello specifico, l'istituto provvederà alla liquidazione di quanto dovuto per la parte del Servizio eseguito su presentazione della relativa fattura elettronica e previa positiva verifica di conformità del Servizio parzialmente eseguito.
Si rappresenta, infine, che non sono dovuti oneri di sicurezza in quanto trattasi di affidamento di mera fornitura di beni e servizi e che il corrispettivo dovuto sarà soggetto al regime fiscale vigente alla data dell'affidamento.

Art. 9 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a rispettare i termini convenuti nel presente Contratto e, in dettaglio, ad adempiere tutte le prestazioni dalla sottoscrizione del Contratto stesso.
Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa (in eccesso e/o in difetto) delle prestazioni richieste, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, secondo quanto di seguito disciplinato.
L'Affidatario si impegna ad eseguire tempestivamente tutte le attività ed operazioni necessarie a garantire la regolare esecuzione del Contratto, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Anche ai fini dell'applicazione delle penali, il mancato adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata esecuzione dello stesso.

ART. 10 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto da parte dell'Affidatario l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.,

avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione Scolastica applicherà le seguenti penali giornaliere, comprese tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille:

INADEMPIENZA		**IMPORTO PENALE (espresso in euro)**
A	**Ritardo nella consegna della fornitura richiesta e/o avvio del servizio, rispetto ai termini previsti dal contratto e dal Capitolato**	**1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo**
B	**Ritardo nella sostituzione di prodotti o beni risultati non conformi, difettosi o malfunzionanti, rispetto al termine assegnato dalla Stazione appaltante**	**1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo**
C	**Ritardo nel completamento delle attività di installazione, configurazione e collaudo rispetto ai termini contrattualmente previsti**	**1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo**

Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto, ai sensi del disposto all'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso di ulteriori ritardi dell'operatore economico affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Quando il ritardo riguarda soltanto una parte autonomamente individuabile della fornitura e non impedisce l'utilizzo delle restanti prestazioni, la penale è calcolata sul valore netto della parte di fornitura interessata dal ritardo.

Quando, invece, la mancata o incompleta esecuzione anche di una sola parte della fornitura impedisca la funzionalità complessiva dell'allestimento, l'utilizzo dei locali, lo svolgimento della

verifica di conformità o il rispetto di scadenze connesse a finanziamenti pubblici, la penale è calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale.

Le penali di cui sopra costituiscono le uniche penali applicabili ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023 e si riferiscono esclusivamente ai ritardi imputabili all'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Restano impregiudicati, per ogni altra ipotesi di inadempimento, i rimedi previsti dal contratto, dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal Codice civile, ivi compresi l'esecuzione in danno, l'escussione della garanzia definitiva, la risoluzione del contratto e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo sia imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario.

La Stazione Appaltante avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

La Stazione Appaltante, per il recupero dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, una volta concluso il relativo procedimento di contestazione, potrà procedere mediante compensazione con i corrispettivi maturati o con qualsiasi altra somma dovuta all'Affidatario, ovvero mediante escussione, anche parziale, della garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dalla legge e dal contratto.

A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora, ai sensi dell'art. 1252 del Codice civile, la compensazione dei crediti maturati a qualsiasi titolo nei confronti della Stazione Appaltante con gli importi definitivamente accertati e dovuti a titolo di penale.

L'applicazione delle penali per ritardo non esonera l'Affidatario dall'obbligo di completare integralmente le prestazioni contrattuali cui il ritardo si riferisce, né pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREPUZZI POLO 1 – POLO 2
a Indirizzo Musicale
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Telefono e fax 0832/760243
e-mail leic8au00c@istruzione.it posta certificata leic8au00c@pec.istruzione.it
Viale Europa s.n.c.– 73019 TREPUZZI (LE) –
C.F. 93169610750
www.ictrepuzzi.edu.it

Art. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario ed il suo personale dipendente e/o i collaboratori a vario titolo adibiti all'esecuzione del Servizio si obbligano a:

1. osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività professionali di cui all'oggetto, nonché le disposizioni dell'Istituzione Scolastica;
2. adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
3. rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle attività oggetto del Contratto, secondo quanto previsto nello stesso;
4. osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
5. garantire la completa e tempestiva esecuzione del Contratto, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell'Istituto Scolastico;
6. curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento delle prestazioni, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità del Contratto affidato, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall'Istituto Scolastico;
7. a garantire l'osservanza da parte dei propri addetti all'esecuzione del contratto delle regole di comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
8. a segnalare, tempestivamente e per iscritto, all'Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire il Contratto;
9. osservare, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;
10. garantire che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;

11. ad osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento;
12. a tenere indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
13. a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;
14. a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto;
15. rispettare, laddove l'affidamento abbia ad oggetto dotazioni tecnologiche o servizi informatici di hosting e cloud, i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
16. consegnare, ove richiesta da parte dell'Istituto scolastico, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione alla presente procedura di affidamento, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
17. verificare, durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle prestazioni contrattualmente dovute in forza del presente affidamento ed il cronoprogramma delle attività di Progetto, nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
18. eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nel rispetto degli obiettivi e delle finalità del Progetto;
19. nelle ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento

della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione del succitato obbligo da parte dell'Affidatario determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, oltre che l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;

20. qualora l'Affidatario sia un RTI o un consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare all'Istituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006:
    1. la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
    2. una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione anche di uno solo di tali obblighi da parte dell'Affidatario comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta.

Art. 12 - VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Istituto scolastico si riserva di accertare la quantità e la qualità delle prestazioni richieste in un momento successivo alla loro esecuzione, anche in itinere, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che l'Istituto scolastico, durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto, potrà effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà necessari ed opportuni circa l'esatto adempimento delle stesse.

Art. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente all'individuazione dell'operatore economico affidatario, l'Amministrazione scolastica procederà a sottoscrivere con quest'ultimo il Contratto in conformità a quanto disposto nei documenti relativi alla presente procedura e, in particolar modo, a quanto previsto nel presente Capitolato d'appalto, secondo le modalità previste all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.
L'affidamento è immediatamente efficace nei confronti di entrambe le Parti contrattuali dopo l'aggiudicazione del medesimo.

Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del Contratto, è facoltà dell'amministrazione scolastica richiedere all'operatore economico affidatario la presentazione di una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs n. 36/2023.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. In detta ipotesi, l'Istituzione scolastica si riserva sin d'ora la facoltà di affidare l'esecuzione della Fornitura oggetto del Contratto a favore di soggetti terzi, in danno dell'affidatario.

Art. 15 – POLIZZA ASSICURATIVA AFFIDATARIO

L'Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, a pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), nonché a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

Art. 16 – PERSONALE

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che osserva e che, per l'intera durata del Contratto, osserverà nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto le condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria ed all'ambito territoriale di riferimento (CCNL: non applicabile).
Ai sensi dell'art. 11, comma 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Operatore Economico potrà applicare al proprio personale dipendente un differente contratto collettivo, previa dichiarazione alla Stazione appaltante e purché con il differente contratto collettivo applicato siano in ogni caso effettivamente garantite ai dipendenti le stesse tutele previste dal contratto collettivo indicato dalla Stazione appaltante.
L'Operatore Economico dichiara e garantisce inoltre che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 17 - RESPONSABILITÁ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Servizio in oggetto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa

L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Affidatario, oppure ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva prestata dall'operatore economico affidatario per l'esecuzione del Contratto, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia definitiva per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento dell'esecuzione del Servizio richiesto, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione e regolare esecuzione del Servizio, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti e, in genere , in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 18 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO

L'Affidatario si impegna a garantire la regolare e continua esecuzione del Contratto, per tutta la durata dello stesso.

In particolare, le interruzioni parziali del Servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Contratto nei seguenti casi:

- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del Contratto per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed

al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti.

In ogni caso, l'Affidatario non potrà sospendere il Contratto eccependo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati.
Resta inteso che l'interruzione o sospensione del Contratto per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione dell'accordo contrattuale secondo quanto previsto dal presente documento e dal Contratto.

Art. 19 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, è riconosciuto all'Amministrazione il diritto unilaterale di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicare ogni effetto tra le Parti.
A fronte del recesso, l'Amministrazione Scolastica si impegna a corrispondere a favore dell'operatore economico affidatario il compenso spettante in relazione e limitatamente al valore delle prestazioni e dei servizi effettivamente resi e rendicontati a favore dell'Istituto alla data del recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 20 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere immediatamente di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Affidatario da trasmettersi a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti, di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale (artt.

94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;

- qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- sospensione del servizio, da parte delle Autorità competenti, in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- interruzione e/o sospensione, parziale o totale, delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle vigenti disposizioni di Legge applicabili al Contratto;
- esecuzione delle prestazioni contrattuali con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- cessione, anche parziale, del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, delle prestazioni oggetto dello stesso;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
- qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa obbligatoria eventualmente prescritta dalla Legge per l'esecuzione del Contratto;

- mancato rispetto dell'Amministrazione e del suo Codice di Comportamento, nonché mancato rispetto delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità delle prestazioni contrattuali, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- dopo che siano pervenute n. 5 contestazioni formali dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell'istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall'Affidatario;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'affidamento in oggetto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica;
- mancato possesso, sia originario che sopravvenuto in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure, ove previsto, il mancato rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- la facoltà di procedere all'esecuzione del Contratto in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi la Fornitura, in danno dell'Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui fosse obbligato ad esperire una nuova procedura di affidamento della Fornitura oppure non riuscisse ad assegnare a terzi l'esecuzione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. L'Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare la Fornitura, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione tramite p.e.c., affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

I soggetti affidatari, previa autorizzazione della stazione appaltante, possono affidare in subappalto ad altri operatori economici i servizi e le forniture compresi nel contratto nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023, a condizione che all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che l'operatore economico intende subappaltare. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), è fatto divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere il Contratto.

Art. 22 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Durante il periodo di efficacia del Contratto, le prescrizioni ivi convenute dalle parti potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, l'Istituto Scolastico potrà imporre all'Operatore Economico Affidatario l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura alle stesse condizioni, prezzi e patti previsti originariamente nel Contratto stipulato dalle medesime parti e nei documenti

relativi alla procedura in oggetto. In tal caso, l'Operatore Economico Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 23 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010 e ss.mm.ii.

In particolare, l'Affidatario si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Contratto il conto corrente dedicato indicato all'Amministrazione scolastica nei documenti della procedura e a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica.

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o attraverso strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG e, ove presente, il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

In caso di inadempimento e/o inosservanza, totale o parziale, degli obblighi di tracciabilità come sopra specificati, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, considerata l'importanza e la gravità dell'infrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari ad €300,00 per ogni violazione accertata.

Art. 24 - SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario tutte le spese per la stipulazione del Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell'Istituto.
In particolare, l'Affidatario si impegna a pagare l'imposta di bollo nella misura e termini previsti dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'Amministrazione scolastica.
Le spese di registrazione del Contratto sono a carico della parte richiedente.

Art. 25 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

Art. 26 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Lecce, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Affidatario e l'Istituto Scolastico si impegnano a trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione della fornitura, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto di cui all'oggetto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Maria Valzano
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e normativa connessa

Firmato da:
VALZANO ANNA MARIA
11/09/2026 08:17:27